

TRIBUNALE DI ASTI

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata

ex art. 268 CCII

nell'interesse del

Fallimento Le Gourmand Pâtissier di Ciro Ezio s.r.l. (codice fiscale 01936850047) con sede legale già in Sinio (CN), via Alba, n. 14/C, in persona del Curatore in regime di *prorogatio* dott. Giovanni Michele Sibona (codice fiscale SBNGNN50H07C173F), rappresentato e difeso, in forza dei poteri attribuiti dalla sentenza dichiarativa di fallimento e dal decreto di chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. e come da autorizzazione del Giudice Delegato (**doc. 1**), dall'avv. Michele Palladino (codice fiscale: PLLMHL86H04A182S) in forza di procura separata in calce al presente atto (procura che viene depositata telematicamente scannerizzata per immagine), elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore, in Torino, via Gropello, n. 11, nonché con domicilio digitale all'indirizzo PEC michelepalladino@pec.ordineavvocatitorino.it; l'avv. Michele Palladino dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex art.* 136 c.p.c. e *ex art.* 51 d.l. 112/2008 e notificazioni al proprio indirizzo PEC: michelepalladino@pec.ordineavvocatitorino.it, comunicato all'Ordine professionale di appartenenza;

-ricorrente-

nei confronti di

Fabio Cirio (codice fiscale CRIFBA76E12A124R), nato a Alba, il 12 maggio 1976, residente in Govone (CN), via Boetti, n. 46;

-debitore-

* * *

§ 1. PREMESSA

1. Con sentenza pubblicata in data 16 luglio 2014, il Tribunale di Asti ha dichiarato il fallimento della Le Gourmand Pâtissier di Ciro Ezio s.r.l. (**docc. 3, 16**).
2. Nelle more della procedura, il Fallimento si è costituito parte civile nell'ambito del procedimento penale nel frattempo aperto nei confronti dei sig.ri Fabio Cirio e Alessandro Cirio, quali ex amministratori della società fallita.



3. Con sentenza n. 70/2021 depositata il 6 maggio 2021 il GUP del Tribunale di Asti ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti, condannandoli in solido a risarcire i danni subiti dalla società fallita e dai suoi creditori, da quantificarsi in separato giudizio, con determinazione di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore del Fallimento di euro 250.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 6.000,00, oltre agli accessori di legge (**doc. 4**).
4. I sig.ri Fabio Cirio e Alessandro Cirio hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
5. Nelle more del giudizio di appello il Tribunale di Asti ha dichiarato chiuso il Fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 2, l. fall. (c.d. chiusura in pendenza di giudizi), “*sino alla definitiva conclusione del contenzioso pendente ed al compiuto adempimento delle operazioni a ciò conseguenti, ponendo la società in stato di “inattività”*” (**doc. 5**).
6. Per effetto del decreto di chiusura il Curatore prosegue oggi nelle proprie funzioni in regime di *prorogatio*.
7. Con sentenza n. 6866/2023 depositata in data 10 gennaio 2024, la Corte d'Appello di Torino, a definizione del giudizio di secondo grado, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado soltanto in relazione all'intervenuta prescrizione del solo reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4) l. fall., confermando per il resto il provvedimento impugnato, comprese le statuizioni civili, tra cui la provvisionale e la condanna alla rifusione delle spese di lite, maggiorata dei costi del giudizio di appello (**doc. 6**).
8. Preso atto – come si vedrà – delle condizioni patrimoniali del sig. Fabio Cirio, degli esiti delle iniziative già intraprese in precedenza e dei costi sottesi all'avvio di nuove procedure esecutive individuali, il Fallimento ha ritenuto preferibile avviare *omisso medio* un procedimento volto all'apertura di una procedura prevista dal Codice della Crisi nei confronti del sig. Fabio Cirio, nell'auspicata ottica di ottenere un almeno parziale soddisfacimento concorsuale dei propri ingenti crediti.

* * *

§ 2. LA COMPETENZA DELL'ILL.MO TRIBUNALE DI ASTI

9. Il giudice competente per l'apertura della liquidazione controllata è individuato nel tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore insolvente, presuntivamente coincidente con la residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b) applicabile



alla “*persona fisica non esercente attività d’impresa*”.

10. Di qui la competenza dell’Ill.mo Tribunale di Asti, nel cui circondario è ubicata la residenza del sig. Fabio Cirio, situata in Govone, via Boetti, n. 46, come indicato nel certificato di residenza che si produce (**doc. 7**).

* * *

§ 3. I CREDITI DEL FALLIMENTO

11. Il credito del Fallimento è certo, liquido ed esigibile, e ammonta, in linea capitale, ad un importo non inferiore ad euro 250.000,00 pari alla provvisoria liquidata dal GUP del Tribunale di Asti e confermata dalla Corte d’Appello di Torino; inoltre, il predetto importo di euro 250.000,00 dovrà essere:
 - a) maggiorato delle somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in euro 6.000,00 oltre a Iva, CPA e rimborso forfettario e, così, per euro 8.754,72 (**doc. 8**);
 - b) maggiorato delle somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di lite del grado di appello, quantificate in euro 1.800,00 oltre a Iva, CPA e rimborso forfettario e, così, per euro 2.626,42 (**doc. 9**);
 - c) maggiorato quantomeno e sicuramente degli interessi al saggio legale sulla provvisoria dalla data della sentenza di primo grado (5 febbraio 2021) sino al saldo, provvisoriamente quantificati fino al 6 maggio 2024 e, così, per euro 17.822,19 (**doc. 10**);
 - d) decurtato del modesto importo di euro 4.650,21 incamerato a seguito di procedura esecutiva;
12. Il tutto quindi, allo stato, per un **totale di almeno euro 274.553,12** [(250.000,00+8.754,72+2.626,42+17.822,19)-4.650,21].
13. Giova per altro verso segnalare che la provvisoria liquidata in primo grado (e confermata in secondo) è il frutto di una quantificazione assolutamente “minimale” e, come tale, senz’altro **suscettibile di incremento**, se solo si considera che dagli atti del procedimento penale emergono, in via esemplificativa:
 - a) **distrazioni di somme** mediante prelievi di compensi per **euro 1.306.307,97** (**doc. 4**, pp. 2, 6-7);
 - b) **distrazioni di somme** mediante prelievi di rimborsi spese per



euro 180.329,70 (doc. 4, pp. 2, 6-7; doc. 6, pp. 11-14);

c) distrazioni di somme mediante utilizzo di carte di credito per euro 253.484,52 (doc. 4, pp. 2, 6-7; doc. 6, pp. 11-14);

d) distrazioni di somme mediante prelievi dal “conto utili” per euro 1.212.998,20 (doc. 4, pp. 2, 7; doc. 6, p. 12).

14. Questi, come altri, importi concorrono quindi a formare il credito risarcitorio/restitutorio complessivo di cui il Fallimento potrà chiedere l'accertamento in sede civile nei confronti del sig. Fabio Cirio (nonché degli altri soggetti responsabili in solido) e, quindi, anche ai sensi degli artt. 270, comma 2, lett. d), 273 e ss. CCII, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata.
15. In ogni caso, il credito del Fallimento (quand'anche limitato alla sola provvisionale già liquidata) sarebbe comunque ampiamente superiore rispetto alla soglia di euro 50.000,00 indicata dall'art. 268, comma 2, CCII.

* * *

§ 4. L'INSOLVENZA DEL SIG. FABIO CIRIO

16. Il patrimonio del sig. Fabio Cirio è insufficiente per garantire il pagamento anche solo della provvisionale liquidata in primo grado e confermata in appello.
17. In particolare, dagli accessi eseguiti presso le banche dati pubbliche si è potuto apprendere che il sig. Fabio Cirio:
- a) non è proprietario di immobili (doc. 11);
 - b) ha dichiarato per l'anno 2022 un reddito lordo da partecipazione in società di persone di euro 20.325,00 (doc. 12).
18. L'incapienza del patrimonio del sig. Fabio Cirio può anche trovare conferma dalla dichiarazione di assenza di crediti resa dallo stesso sig. Cirio (in qualità di legale rappresentante della Alimentaria s.a.s.) all'esito di un primo, e infruttuoso, pignoramento presso terzi avviato dal Fallimento successivamente alla pubblicazione della sentenza del GUP presso il Tribunale di Asti (doc. 15); pignoramento, questo, che ha peraltro condotto all'incasso del modesto importo di euro 4.650,21.
19. Analoghe condizioni interessano, per quanto sia forse superfluo segnalarlo, l'altro soggetto coobbligato in solido, Alessandro Cirio. Anche questi, infatti, non è proprietario di immobili (doc. 13) ed ha dichiarato per l'anno 2022 redditi lordi da lavoro dipendente per euro 8.785,77 ed



euro 20.791,82 (**doc. 14**).

20. Alla luce di queste risultanze è quindi dimostrato che (anche a tacere dell'esistenza di ulteriori creditori ed a prescindere dalle più dettagliate e specifiche quantificazioni delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie derivanti da reato rispetto alla semplice provvisoria) non risultano prospettive di integrale pagamento neanche per il credito portato dalla provvisoria già liquidata in sede giudiziale.
21. Di qui la conseguenza che il sig. Fabio Cirio non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie/restitutorie e costituisce quindi, ai fini ai fini del presente ricorso, un “*debitore in stato di insolvenza*” agli effetti di cui all’art. 268, comma 2, CCII.

* * *

§ 5. L'INAMMISSIBILITÀ DI QUALSIVOGLIA ESDEBITAZIONE

22. Il Fallimento desidera rimarcare sin d’ora le ragioni d’inammissibilità di tutte le ipotetiche istanze che il sig. Fabio Cirio dovesse arbitrariamente decidere di presentare al fine di ottenere una qualche forma di esdebitazione.
23. Anzitutto, i crediti del Fallimento hanno origine da obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie derivanti da fatti illeciti (peraltro suscettibili di rilevanza anche penale) e sono conseguentemente esclusi dall’esdebitazione ai sensi dell’art. 278, comma 7, lett. b) CCII.
24. Inoltre, anche il sig. Fabio Cirio è risultato imputato e condannato per plurimi fatti di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223, comma 1, e 216, comma 1, nn. 1-2), nonché di bancarotta impropria con false comunicazioni sociali (223, comma 2, n. 1 l. fall.) (**docc. 3, 5**).
25. Le risultanze del procedimento penale hanno quindi fatto emergere il compimento, anche da parte del sig. Fabio Cirio, di condotte radicalmente incompatibili con i canoni di buona fede e meritevolezza, ferma comunque restando, nella specie, la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 280 CCII, parimenti ostative all’esdebitazione.
26. Di qui la conseguenza che:
 - a) sarebbero senz’altro inammissibili le richieste di esdebitazione che il sig. Fabio Cirio decidesse arbitrariamente di presentare ai sensi degli artt. 278 e 280 CCII;
 - b) non potrebbe parimenti operare l’esdebitazione di diritto prevista



dall'art. 282, comma 1, CCII, in presenza delle ipotesi di cui all'art. 280 CCII, nonché delle condizioni ostative indicate dall'art. 282, comma 2, CCII;

- c) sarebbe infine inammissibile anche un'ipotetica richiesta di esdebitazione *ex art.* 283 CCII, anzitutto per difetto dei requisiti di meritevolezza.

* * *

Tutto ciò premesso, il **Fallimento Le Gourmand Pâtissier di Ciro Ezio s.r.l.**, in persona del Curatore in regime di *prorogatio*, come in epigrafe rappresentato e difeso, impregiudicato l'esercizio in separato giudizio di ogni più ampia ed eventuale iniziativa, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia codesto l'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, accertare lo stato di insolvenza e i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del sig. Fabio Cirio (codice fiscale CRIFBA76E12A124R), nato a Alba, il 12 maggio 1976, residente in Govone (CN), via Boetti, n. 46, e, per l'effetto, dichiararne l'apertura, con ogni consequenziale provvedimento;

con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.

* * *

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione Giudice Delegato
- 2) Istanza autorizzazione
- 3) Estratto sentenza fallimento
- 4) Sentenza GUP
- 5) Decreto chiusura
- 6) Sentenza Appello
- 7) Certificato residenza
- 8) Prospetto spese primo grado
- 9) Prospetto spese appello
- 10) Prospetto interessi
- 11) Catasto negativo Fabio Cirio
- 12) Banche dati Fabio Cirio
- 13) Catasto negativo Alessandro Cirio
- 14) Banche dati Fabio Cirio
- 15) Dichiarazione negativa terzo pignorato
- 16) Visura Le Gourmand.



* * *

Ai fini di quanto prescritto dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 9 e successive disposizioni, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che all'atto di iscrizione a ruolo si provvederà a versare la somma di euro **98,00** a titolo di contributo unificato in misura fissa, oltre alla marca da bollo di valore pari ad euro **27,00**.

* * *

Torino-Asti, 7 maggio 2024

Con osservanza.

avv. Michele Palladino

